

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELL’ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME

DISCIPLINARE DI GARA

Servizio prestato nel rispetto dei Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (DM 29.01.2021) e per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (DM 10.03.2020)

Trasmesso per la pubblicazione nella GUUE il giorno 24 maggio 2024

Pubblicato il giorno 27 maggio 2024

Lotto unico - Codice CIG: _____

Termine di presentazione delle offerte: 02 luglio 2024 - ore 12.00

Termine di richiesta dei chiarimenti: 20 giugno 2024 - ore 12.00

Termine del sopralluogo obbligatorio: 16 giugno 2024

PREMESSE

La Comunità territoriale della val di Fiemme, con sede in Cavalese, via Alberti, 4, intende affidare l’appalto per l’affidamento del servizio gestione dell’asilo nido intercomunale di Fiemme.

Con atto n. 45 dd. 24 maggio 2024 il Presidente dell’ente ha approvato gli atti di gara.

Ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici (**Contracta**, di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo <https://contracta.provincia.tn.it>, previa registrazione. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento dell’appalto avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo o costo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell’art. 57 comma 2, dell’art. 108 co. 5 del Codice e dell’art. 17 della L.P. 09.03.2016 n. 2.

La durata del procedimento è prevista pari a 6 (sei) mesi dalla pubblicazione del bando, fermo quanto previsto dall’All. I.3 del Codice.

Il luogo di esecuzione è Cavalese [codice NUTS ITH20]

Ai sensi dell’art. 15 del Codice:

Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Luisa Degiampietro.

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni generali di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *"Condizioni generali di utilizzo - Contracta"* allegato alla Delibera della Giunta Provinciale n. 2276 del 15 dicembre 2023 disponibile sul sito istituzionale della Provincia e consultabile al seguente link <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Normative/Del.-G.P.-n.-2276-di-data-15-dicembre-2023>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle *"Condizioni generali di utilizzo - Contracta"*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali di utilizzo che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;

- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

1.3 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario essere registrati alla **Piattaforma** secondo le modalità esplicitate nei Manuali per l'utilizzo della Piattaforma consultabili al link <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supperto/Manuali-per-gli-operatori-economici> - "Guida alla registrazione e alla gestione delle anagrafiche" procedendo alla compilazione della "Registrazione Operatori Economici".



La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. **La registrazione è necessaria anche per tutti gli operatori partecipanti in forma associata ed ausiliari.**

1.4 IDENTIFICAZIONE E RICHIESTE DI ASSISTENZA DI TIPO INFORMATICO

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma

(<https://contracta.provincia.tn.it/portalegare/index.php>).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione può avvenire mediante la terna di valori (Codice di Accesso, Nome Utente, Password) rilasciata al momento della registrazione ovvero tramite SPID, CIE, CNS.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma possono essere effettuate inviando una mail a cc.contracta@tndigit.it o tramite Call Center che risponde ai numeri:

- **800 22 80 40** (attivo dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì);
- **0461-800786** (nelle altre fasce orarie - con la sola registrazione della chiamata - e per chi chiama dall'estero).

Si precisa inoltre che al Gestore del Sistema non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza, le stesse dovranno essere effettuate almeno ventiquattro ore (24) ore prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara
2. Capitolato speciale con allegati
 - Regolamento per la gestionale dell'Asilo nido comunale;
 - Estratto dei decreti CAM – DM 10.03.2020 “Criteri minimi ambientali per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” e DM 29.01.2021 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”;
 - Linee guida pedagogiche per i servizi educativi 0-3 anni della Provincia autonoma di Trento”, approvate con deliberazione della giunta provinciale n. 2277 dd. 23.12.2021;
 - inventario beni;
 - DUVRI;
 - planimetrie;
3. Criteri di valutazione dell'offerta
4. Scheda offerta tecnica
5. Protocollo di legalità
6. Modello della domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
7. Relazione di stima del costo della manodopera
8. Elenco personale appaltatore uscente (Tabella A per applicazione clausola cambio appalto)
9. Decreto Presidente n. 45 dd. 24 05 2024 – provvedimento a contrarre
10. Bando di gara inviato alla G.U.U.E.

Il bando, il presente disciplinare di gara, il capitolato speciale con i relativi allegati e i criteri di valutazione delle offerte sono liberamente consultabili al link <https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni>.

La documentazione integrale di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma accessibile dal sito internet <https://contracta.provincia.tn.it> previa registrazione.

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro il 20 giugno ore 12:00**, attivando l'apposita funzione della Piattaforma, con le modalità di cui al paragrafo 4 (“Invio di un quesito”) del Manuale “Presentazione di una offerta”, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, almeno **sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione “Bandi di Gara” dedicata alla presente procedura.

Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara verranno caricate sulla Piattaforma, insieme alla documentazione di gara; contestualmente detti atti saranno altresì pubblicati

al link <https://contracta.provincia.tn.it/portalegare/index.php/bandi> ove sono accessibili i documenti di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale piattaforma.

Ai quesiti formulati non viene fornita risposta diretta al concorrente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, relative alla presente procedura, avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6 bis, ter e quater del D. Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Solo in caso di malfunzionamento della piattaforma di gara le richieste di chiarimenti e le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comunita@pec.comunitavaldifiemme.tn.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d), la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai fini della prevenzione della corruzione e garanzia di legalità, il concorrente si impegna:

- a) a non ricercare il contatto confidenziale con il Responsabile del procedimento individuato nelle premesse, o il personale assegnatogli;
- b) fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;
- c) a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c. 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante delegata e dell'Amministrazione delegante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

3 OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per **oggetto** l'affidamento del servizio di gestione dell'**Asilo Nido Intercomunale di Fiemme**, riconducibile alla seguente classificazione secondo il Vocabolario comune europeo per gli appalti pubblici:

- prestazione principale: CPV 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica.

Non ci sono prestazioni secondarie.

L'appalto è a **lotto unico** per le ragioni indicate nella delibera a contrarre, alla quale si rinvia.

Ai fini dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a **€ 7.695.375,00** come di seguito meglio specificato:

DESCRIZIONE SERVIZIO	IMPORTO IN €
A. Importo per 3 anni, a base di gara <i>1.175,00 €/b/m*[119b*11m*3a]]</i>	4.614.225,00
B. Oneri per la sicurezza da interferenze (periodo contrattuale 3 anni)	3.000,00
C. Importo opzione di proroga contrattuale per 2 anni <i>1.175,00 €/b/m*[119b*11m*2a]]</i>	3.076.150,00
D. Oneri per la sicurezza da interferenze (proroga 2 anni)	2.000,00
Valore complessivo appalto (A+B+C)	7.695.375,00

Tutti gli importi sono da considerarsi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Gli importi relativi agli oneri per la sicurezza da interferenze saranno riconosciuti interamente all'appaltatore.

L'importo complessivo soggetto a ribasso di € 4.614.225,00 è determinato dal prodotto del corrispettivo unitario bambino – fissato in **€ 1.175,00** /mese, per 119 bambini a tempo pieno, per il periodo contrattuale a base di gara.

L'offerta dovrà essere formulata con riguardo al corrispettivo unitario bambino/mese fissato in € 1.175,00 – al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, facendo riferimento al servizio reso per 9 h giornaliere dalla 7.30 alle 16.30, oltre ad eventuali anticipi (7:00-7:30) e posticipi (16:30-18:30) attivabili alle condizioni indicate nell'art 4 del CSA.

In caso di attivazione del servizio a part time, l'Amministrazione corrisponderà il **73% (settantatré per cento)** dell'importo mensile offerto per ogni posto occupato, come previsto dall'art. 15 del CSA.

L'anno educativo si sviluppa su 12 mesi (dal 01 settembre al 31 agosto) per **complessive 48 settimane**.

L'importo per l'opzione di proroga contrattuale di € 3.076.150,00, oltre agli oneri della sicurezza, è determinato in modo analogo.

Ai sensi dell'art. 41, comma 13 e 14 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in **€ 3.555.672,12** come dettagliatamente descritto nell'allegato "Relazione di stima del costo della manodopera", corrispondente ad un'incidenza del 77%.

Si evidenzia che il corrispettivo unitario bambino/mese, fissato in € 1.175,00 - al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è la media ponderata dei corrispettivi unitari calcolati per la durata massima del servizio, inclusa l'opzione di proroga (5 anni).

Ai fini di quanto disposto dall'art. 32 co. 1 della l.p. n. 2/2016 si applicano le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal **Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali e relativo Contratto Collettivo integrativo provinciale**, come indicato all'articolo 27 capitolato speciale di appalto.

L'appalto è finanziato con le assegnazioni provinciali a valere sul fondo a sostegno di specifici servizi comunali– servizi socio-educativi per la prima infanzia – di cui all'art. 6 bis l.p. 15.11.93 n. 36 e ss.mm., nonché dalle rette di frequenza deliberate dall'organo competente della Comunità, che opera su delega dei comuni del territorio in forza di specifica convenzione.

La **durata** dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato speciale di appalto è di **3 (tre) anni** educativi, decorrenti **dal 1° settembre 2024**.

OPZIONE DI PROROGA: l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni economiche e tecniche, per una durata pari a **due anni**, dandone comunicazione a mezzo PEC almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

Previa verifica dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, ove ricorrano motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula qualora ricorrano eventi oggettivamente imprevedibili e la mancata esecuzione immediata della prestazione determini un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del medesimo D.Lgs. 36/2023.

3.1 CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, i corrispettivi possono essere sottoposti ad adeguamento prezzi, con esclusione della prima annualità contrattuale, su richiesta dell'Appaltatore. L'aggiornamento del prezzo è riconosciuto nei limiti e con le modalità previste nel CSA, art. 15.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare, entro il termine all'uopo assegnato, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata alla durata del contratto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 e seguenti del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la stazione appaltante delegata e l'ente delegante affidante negli ultimi tre anni.

Con riferimento all'appalto oggetto del presente disciplinare, le prestazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 per le quali è richiesta l'iscrizione nelle white list sono le seguenti:

- lett. i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

Richiamato il comunicato del Presidente dell'ANAC di data 17 gennaio 2023, che definisce l'iscrizione alla white list requisito di moralità professionale che deve sussistere al momento della partecipazione alla procedura di gara, l'operatore economico che intenda svolgere direttamente, in caso aggiudicazione, le prestazioni rientranti in una delle suddette attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, deve possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. Pertanto, la mancata iscrizione o presentazione della domanda di iscrizione comporta l'esclusione dalla gara.

Ove l'operatore economico, in sede di offerta, abbia demandato l'esecuzione delle prestazioni ad altro soggetto, la predetta iscrizione dovrà essere posseduta dal soggetto che effettivamente svolgerà la prestazione rientrante nel predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 36/2023. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti ai fini della dimostrazione del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esperienza, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura di gara, di:

- gestione di almeno **due servizi socio-educativi per la prima infanzia**, con **capienza massima non inferiore a 80 bambini** ciascuno, entrambi **organizzati su più sedi (almeno due)** e comprendenti la distribuzione dei pasti;
- **esperienza diretta di confezionamento pasti.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del nr. sedi in cui si svolge il servizio nido e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e dell'indicazione del nr. sedi;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito di **idoneità professionale** di cui all'art. 6.1, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per il requisito di **capacità tecnico-professionale** di cui all'art. 6.2, i due servizi socio-educativi per la prima infanzia, compresa la somministrazione dei pasti, per nidi d'infanzia con capienza massima non inferiore a 80 bambini ed organizzati su almeno due sedi, possono essere stati svolti da soggetti diversi.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di **idoneità professionale** di cui all'art. 6.1, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Per quanto riguarda i requisiti di **capacità tecnico-professionale** e di cui all'art. 6.2:

- a. i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;

- b. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento (così come indicate nel contratto di avvalimento).

Nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di capacità tecnico professionale, il concorrente **allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento**, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. **Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è inserito nella busta tecnica.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

Ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023 e dell'art. 22 del capitolato speciale di appalto, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare come

indicato all'interno della sezione dedicata del DGUE le parti delle prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la sua prevalente esecuzione, trattandosi di contratto ad elevata intensità di manodopera.

Per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre, sono subappaltabili esclusivamente le prestazioni riguardanti la pulizia straordinaria degli arredi, degli apparecchi, delle attrezzature, degli strumenti delle pertinenze e delle aree verdi esterne indicate all'articolo 22 e art. 5 lettera u) del medesimo CSA, da effettuarsi in orario extrascolastico.

Le prestazioni oggetto di subappalto non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Le condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto sono indicate all'articolo 27 del capitolato speciale d'appalto, in applicazione dell'art. 32 co. 1 della L.p. n. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 32 co. 4 e segg. della L.p. 2/2016 trova applicazione la clausola sociale richiamata all'art. 28 "Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto" del capitolato speciale d'appalto.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato 8 agli atti di gara (Tabella A).

Si richiamano in proposito l'obbligo dichiarativo di cui al successivo punto 15.1, n. 17 e le previsioni di cui al punto 21 (verifiche in sede di anomalia).

Ai sensi dell'art. 32 comma 3 della LP 2/2016, in considerazione della particolarità dell'utenza del servizio e il numero esiguo degli operatori coinvolti e come meglio specificato nel provvedimento a contrarre, l'affidatario è esonerato dall'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991.

Il servizio di ristorazione rientra nelle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 e, pertanto, l'esecutore di tale prestazione deve essere iscritta nelle white list.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 153.900,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione:

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In relazione a quanto previsto dall'art. 106, comma 3, del Codice, in via transitoria fino al 30 giugno 2024, trovano applicazione le indicazioni fornite da ANAC con la deliberazione n. 606 di data 19 dicembre 2023 e con successivo Comunicato del Presidente, di seguito riportate:

- al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia, deve acquisire dal garante l'indirizzo internet, avente caratteristiche conformi a quelle definite da ANAC, cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.

- In alternativa, ove il garante non disponga di un sito internet avente le caratteristiche conformi a quelle definite da ANAC con la citata deliberazione, il medesimo deve fornire un indirizzo PEC dedicato cui è possibile inviare la polizza presentata in gara, in formato .pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

- L'indirizzo internet o in alternativa l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione.

La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Comunità Territoriale della val di Fiemme);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per **240 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **120 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

È Riduzione del 5% per ciascuna delle seguenti certificazioni o attestazioni possedute fino ad un massimo del 20%: Rating di legalità, Rating d'impresa, Attestazione modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, Certificazione dei sistemi per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, dovute ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio e si rende necessario per le motivazioni esplicitate nel provvedimento a contrarre.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo ai locali destinati all'esecuzione del servizio, accompagnati da un referente dell'Amministrazione.

Il sopralluogo deve essere effettuato entro il 16 giugno 2024 - previo appuntamento.

La richiesta di sopralluogo deve essere effettuata prendendo contatti con il referente dell'Amministrazione sig. Massimo Margani ovvero in sua assenza il geom. Domenico Plotegher al n. 0462/241311.

I sopralluoghi saranno in ogni caso fissati fuori dall'orario di svolgimento del servizio. Sarà pertanto cura del concorrente farne richiesta con congruo anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

L'amministrazione rilascerà attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo sottoscritta da entrambe le parti, recante l'identificazione dell'operatore economico e i dati identificativi della persona dallo stesso delegata all'effettuazione del sopralluogo. L'attestazione dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa, da parte del concorrente.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo pari a € 220,00 secondo le modalità previsti dalla deliberazione ANAC n. 610 del 29 dicembre 2023.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il pagamento, qualora non risulti da verifica sul FVOE 2.0, è comunque dimostrabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

In attesa del completamento dell'implementazione delle funzionalità di interoperabilità tra Piattaforma, PCP e FVOE si chiede di allegare l'attestazione di pagamento del contributo ANAC (firmato digitalmente) nella sezione **BUSTA DOCUMENTAZIONE** come ulteriore *Allegato di iniziativa dell'OE*, al fine di facilitare le attività di verifica. Si veda al riguardo il paragrafo 6.2 del Manuale.

Per l'effettuazione del pagamento si rimanda alle istruzioni disponibili all'indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente attraverso la Piattaforma**, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella manuale "Presentazione di una offerta". Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nel suddetto Manuale, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e tutta la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, fatta salva eventuale documentazione per la quale la presentazione senza firma sia espressamente consentita.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, a pena di irricevibilità

entro e non oltre le ore 12:00 del

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato in applicazione dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file o cartella compressa. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i formati .pdf, .p7m (e, qualora previsti, altri formati). I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta si compone di:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica;**
- C. **Offerta economica.**

Al fine di presentare l'offerta, i concorrenti **devono caricare a sistema, debitamente firmati digitalmente, i documenti richiesti ai successivi paragrafi 15, 16, 17.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in sede

di registrazione. La Piattaforma consente al concorrente, accedendo alla propria area riservata nella apposita funzione "Offerte", di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. A tal fine si rinvia alle istruzioni previste nel manuale "Partecipazione in forma associata".

Le dichiarazioni possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; se presentata in lingua diversa dall'italiano deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: attestati di certificazione.

L'offerta vincola il concorrente **per 240 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.2 MODIFICA DELL'OFFERTA

L'operatore economico ha facoltà di presentare, tramite la Piattaforma, offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero di ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l'offerta già presentata. Tuttavia, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine **compreso tra 5 e 10 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine **compreso tra 5 e 10 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi punti del presente paragrafo, dovranno essere compilate e/o caricate a sistema secondo le modalità indicate nei Manuali di utilizzo della Piattaforma, nella sezione **Busta documentazione**.

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare e/o allegare la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione, contenente le dichiarazioni integrative (par. 15.1)
- *Eventuale* procura
- DGUE strutturato sulla Piattaforma (par. 15.3)
- Documentazione attestante la costituzione della GARANZIA PROVVISORIA
- *Eventuale* copia conforme delle certificazioni che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106 del Codice
- Attestazione di avvenuto sopralluogo
- *Eventuale* documentazione in caso di avalimento (par. 15.4)
- *Eventuale* documentazione per i soggetti associati a corredo (par. 15.5), in relazione alle diverse forme di partecipazione
- Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
- Copia sottoscritta digitalmente del Protocollo di legalità per accettazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione non è soggetta all'imposta di bollo e va redatta preferibilmente secondo il **modello allegato**; essa contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, tipologia societaria, codice fiscale, pec) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 68, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara inoltre:

- 1) di accettare il patto di integrità allegato agli atti di gara;
- 2) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Decreto del Presidente n. 49 dd. 27.12.2022 reperibile presso il sito internet istituzionale dell'ente "Società trasparente" al seguente link <https://www.comunitavaldifiemme.tn.it/Aree-Tematiche/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-della-Comunita> si impegna in caso di aggiudicazione ad osservarlo e a farlo osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto;

- 3) di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- 4) di aver preso visione e di soddisfare i requisiti generali (par. 5) e requisiti speciali (par. 6) previsti nel Disciplinare di gara;
- 5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 6) qualora previsti, di accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione;
- 7) di ritenere remunerativo il prezzo fisso fissato dall'ente preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le forniture;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 8) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;
- 9) di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa;
- 10) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136";
- 11) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 12) qualora previsto il sopralluogo obbligatorio, di aver preso visione dei luoghi, come previsto nel disciplinare di gara;
- 13) di aver costituito idonea garanzia provvisoria;
- 14) se ricorre, di beneficiare della riduzione della garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'articolo 106, comma 8 del Codice e del presente disciplinare di gara;
- 15) qualora prevista l'applicazione di Criteri Ambientali Minimi, di impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, e premianti indicati nell'offerta tecnica;
- 16) il contratto collettivo applicato, con l'impegno di applicare le disposizioni del CSA e della deliberazione della giunta provinciale 14 ottobre 2016, n. 1796 e l'impegno a garantire l'osservanza delle medesime condizioni da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nel rispetto di quanto previsto al comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
- 17) per gli appalti ad elevata incidenza di manodopera, di accettare la clausola sociale di cui all'articolo 32 co. 4 e seguenti della L.P. 2/2016;
- 18) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 19) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26;
- 20) di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma, salvo applicazione dell'art. 36 co. 3 e art. articolo 35, comma 4, lettera a) del codice;
- 21) di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti, eventualmente, con l'esclusione delle specifiche informazioni che costituiscono segreto tecnico/commerciale, in base a debite motivazioni allegate all'offerta tecnica;
- 22) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla predetta piattaforma, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.
- 23) il domicilio digitale;

- 24) *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, il domicilio fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

Nella dichiarazione di partecipazione è inoltre dichiarato:

- che i partecipanti non gareggiano in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- oppure che non partecipano alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio); oppure che partecipano in più di una forma, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non influisce sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- **per raggruppamenti/consorzi ordinari/GEIE non costituiti** l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria/capogruppo come che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- l'intenzione di ricorrere all'avvalimento finalizzato all'acquisizione dei requisiti di partecipazione, ovvero finalizzato al miglioramento dell'offerta tecnica;
- **(solo nel caso in cui il concorrente, in caso di aggiudicazione, svolga effettivamente le prestazioni rientranti all'interno dell'elenco di cui all'art. al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190):** di essere iscritto, ovvero di aver presentato domanda di iscrizione, ovvero di non essere tenuto all'iscrizione, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura di competenza;
- l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94, comma 5 lett. e) e f) del Codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione non è soggetta all'imposta di bollo.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 225 co. 2 e dell'art. 91 del Codice, il concorrente compila e carica sulla Piattaforma il Documento di gara unico europeo, secondo le modalità previste dal Manuale "Guida alla compilazione del DGUE strutturato".

Nel DGUE sono inserite le informazioni relative agli operatori economici (singoli e/o raggruppati) nelle sezioni:

C. Informazioni sull'operatore economico;

D. Motivi di esclusione (artt. 94, 95 e successivi del D.Lgs. 36/2023), si veda il par. 5;

E. Criteri di selezione (requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023) rispetto ai quali si veda il par. 6.

Nel DGUE, sezione C, viene indicata la parte (o le parti) di servizio che l'offerente si riserva di subaffidare/subappaltare, con eventuale indicazione dei soggetti già individuati.

Il possesso del requisito di idoneità tecnico-professionale è indicato nelle sezioni Criteri di selezione del DGUE.

Il possesso del requisito di capacità tecnico professionale è indicato nella sezione Criteri di selezione del DGUE.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il Documento di gara unico europeo è deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

L'operatore economico carica, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Per le modalità di redazione e presentazione del DGUE strutturato da parte dei soggetti plurimi, per il caso di avvalimento e per le imprese esecutrici, si rinvia al manuale "Partecipazione in forma associata". Si ricorda che, ricorrendo tali casi, è necessario che tutti gli operatori economici partecipanti siano preventivamente registrati sulla Piattaforma, con le modalità di cui al paragrafo 1.3. "Registrazione alla Piattaforma".

Nel caso in cui le informazioni contenute nel DGUE non siano ritenute sufficienti, la stazione appaltante chiede ai concorrenti la presentazione di una dichiarazione integrativa che copra le informazioni non previste dal DGUE o non aggiornate.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento (che può essere resa direttamente nel modello di domanda di partecipazione);
2. il contratto di avvalimento¹, solo nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6;
3. il DGUE dell'ausiliario².

¹ Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica unitamente agli eventuali ulteriori documenti e/o attestazioni volti a descrivere l'ambito, l'oggetto e le modalità operative dell'avvalimento.

² Nel caso di avvalimento relativo ai requisiti di ordine speciale di cui al par. 6, il DGUE dell'ausiliaria è compilato nelle parti C, D e E.

² Nel caso di avvalimento volto al miglioramento dell'offerta, il DGUE dell'ausiliaria è compilato nelle parti C e D.

15.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con

rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico, secondo le modalità previste nei Manuali di utilizzo della Piattaforma, carica nella sezione **PRODOTTI** la documentazione di seguito elencata, che compone l'offerta tecnica, **a pena di non valutazione:**

- a) **documento "scheda offerta tecnica" (allegato 4);**
- b) eventuali certificazioni possedute rilevanti ai fini della valutazione;
- c) *solo in caso di avvalimento premiale*, il contratto di avvalimento (e gli eventuali ulteriori documenti e/o attestazioni volti a descrivere l'ambito, l'oggetto e le modalità operative dell'avvalimento);

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.

Le schede devono essere redatte secondo le modalità indicate nell'allegato "Criteri di valutazione dell'offerta" (allegato 3).

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione, le condizioni minime stabilite nell'allegato Criteri di validazione dell'offerta, nel rispetto del principio di equivalenza.

Per le finalità di cui all'art. 36 D.Lgs. 36/2023, qualora il concorrente ritenga che nell'ambito della propria offerta tecnica siano contenute informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, dovrà allegare all'offerta tecnica una versione debitamente oscurata nei soli passaggi puntuali contenenti segreti tecnici commerciali, accompagnata da una motivata e comprovata dichiarazione nella quale individua in modo preciso le informazioni che costituiscono segreti tecnici commerciali.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si ricorda che l'inserimento di eventuali riferimenti o elementi concernenti all'interno dell'offerta tecnica (ivi compreso il caricamento di documenti contenenti dati economici) nelle sezioni dedicate all'offerta tecnica comporta l'esclusione dalla gara.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico compila l'offerta economica a sistema, secondo le modalità previste nei manuali di utilizzo della Piattaforma.

L'offerta economica viene creata tramite le seguenti operazioni:

1. Nella sezione **PRODOTTI**, l'operatore inserisce a Piattaforma, nei rispettivi campi:
 - a) **il ribasso offerto sul prezzo unitario €/bambino/mese**, con al massimo 2 cifre decimali;
 - b) i costi della manodopera stimati dall'OE;
 - c) i costi relativi alla sicurezza specifica aziendale;
2. Nella sezione **BUSTA ECONOMICA**, in cui vengono riepilogate le informazioni economiche inserite in precedenza, l'operatore:
 - d) verifica attentamente le informazioni dell'offerta;
 - e) genera il **Documento Offerta economica** in formato .pdf;
 - f) firma digitalmente e carica lo stesso nel campo dedicato.

Il corretto caricamento dell'offerta economica viene evidenziato dalla spunta verde nell'etichetta Busta Economica ed il file verrà mostrato nell'apposita area *File firmato*.

Ai fini di quanto disposto dall'art. 108 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm., l'onere di dichiarazione dei **COSTI DELLA MANODOPERA** e dei **COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE** è assolto con la compilazione in Piattaforma dei campi rispettivamente dedicati.

L'offerta economica deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 13.

Nel caso di Imprese riunite in un raggruppamento temporaneo **già costituito**, i documenti possono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo **non ancora costituito**, i documenti devono essere sottoscritti digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore.

Comportano l'esclusione dell'offerta:

- la mancata indicazione del ribasso percentuale unico offerto;
- la mancata indicazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la mancata indicazione dei costi della manodopera;
- la presentazione di offerte in aumento.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice e dell'art. 17 della L.P 2/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
--	-------------------

Offerta tecnica	97
Offerta economica	3
TOTALE	100

L'offerta tecnica sarà valutata esclusivamente sulla base degli elementi di valutazione e con il metodo di attribuzione del punteggio previsto nell'**Allegato "Criteri di valutazione delle offerte"**, paragrafo 2.

Per quanto attiene il metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica, si fa esplicito riferimento all'Allegato **"Criteri di valutazione delle offerte"** paragrafo 3.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 co. 5 della l.p. n. 2/2016 e dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito indicato in premessa.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti.

Il Responsabile della fase di aggiudicazione può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20 DISCIPLINA GENERALE DELLA PROCEDURA DI GARA

La prima seduta avrà luogo il giorno **02 luglio ad ore 14:30** presso la sede della Comunità territoriale della val di Fiemme, via Alberti 4 a Cavalese.

Ogni concorrente ha facoltà di partecipare alla seduta virtuale tramite la Piattaforma, attraverso la specifica funzione "Seduta virtuale".

Tale seduta, se necessario, potrà essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno un giorno lavorativo prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile della fase di aggiudicazione accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata dagli offerenti;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, qualora necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) disporre le esclusioni e le ammissioni alla successiva fase di gara sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e disposte le ammissioni/esclusioni, il Presidente di gara, in seduta, procede all'apertura a sistema della busta concernente l'offerta tecnica dando atto della documentazione presentata e procedendo alla verifica della regolarità della relativa sottoscrizione digitale e della leggibilità, con eventuale attivazione del soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice, appositamente nominata, procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nell'allegato Criteri di valutazione dell'offerta.

I punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice vengono quindi riparametrati secondo quanto indicato nell'allegato Criteri di valutazione dell'offerta.

In caso di esclusione di uno o più concorrenti, non si procederà al ricalcolo dei punteggi degli altri concorrenti e delle riparametrazioni.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Presidente di gara procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nell'allegato Criteri di valutazione dell'offerta e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente di gara, in seduta, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nei documenti che costituiscono l'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione tecnica o il Presidente di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento per la fase di affidamento valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte e, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, compresi i costi della manodopera dichiarati, l'offerta appaia anormalmente bassa, provvede a richiedere spiegazioni all'offerente, con le modalità di cui all'art.110 del Codice; all'esito delle quali assume le motivate decisioni, anche avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice che ha valutato le offerte tecniche.

Sono considerate anomale le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione dell'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale valutazione è effettuata ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il Responsabile della fase di affidamento richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Si precisa che tale documentazione prodotta a supporto della sostenibilità dell'offerta costituisce obbligo contrattuale unitamente all'offerta stessa.

Per le finalità di cui all'art. 36 D.Lgs. 36/2023, qualora il concorrente ritenga che nell'ambito dei propri giustificativi siano contenute informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, dovrà allegare agli stessi una versione debitamente oscurata nei soli passaggi puntuali contenenti segreti tecnici commerciali, accompagnata da una motivata e comprovata dichiarazione nella quale individua in modo preciso le informazioni che costituiscono segreti tecnici commerciali.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il Responsabile di procedimento della fase di affidamento, anche avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice che ha valutato le offerte tecniche, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove

le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Presidente di gara, in seduta, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o che non dimostrano il rispetto delle condizioni dettate dall'art. 32 della L.P. n. 2/2016. Qualora la prima migliore offerta risulti anomala, procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle valutazioni di cui al precedente articolo, il Presidente della gara, riaperta la seduta,

- a) dichiara l'esclusione delle eventuali offerte risultate anomale o non congrue;
- b) conferma o riforma la graduatoria e propone l'aggiudicazione al primo classificato e dispone la verifica della presenza in capo all'o.e. primo in graduatoria dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta.

Si procederà all'aggiudicazione **anche in presenza di una sola offerta valida**, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla eventuale segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria nonché a scorrere la graduatoria senza procedere al ricalcolo dei punteggi.

Il contratto, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Codice.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Amministrazione delegante procederà alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dall'Amministrazione delegante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159), l'Amministrazione delegante procede ad incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico – amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23 CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il concorrente si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico della Comunità territoriale della val di Fiemme, pubblicato al link:

<https://www.comunitavaldifiemme.tn.it/Aree-Tematiche/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/>

nonché a rispettare gli obblighi previsti dal Protocollo di legalità (allegato 5) al presente disciplinare.

24 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto adige/ Südtirol – sede di Trento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sui trattamenti di dati personali dei fornitori e per la partecipazione a procedure di gara.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "GDPR"), la **Comunità territoriale della val di Fiemme** (di seguito, "Comunità"), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali (nel caso in cui sia una persona fisica o una ditta individuale), dei suoi dipendenti o incaricati comunicati per lo svolgimento delle trattative relative al contratto e nel corso dell'esecuzione dello stesso e delle attività allo stesso connesse, saranno trattati per le finalità e nelle modalità di seguito descritte.

Titolare del trattamento è la Comunità territoriale della val di Fiemme, con sede a Cavalese in Via Alberti 4 – 0462 241311 - (e.mail info@comunitavaldifiemme.tn.it, sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it);

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n.23 (email servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it .

Tipologia di dati trattati: la Comunità raccoglie e tratta i dati personali oggetto del trattamento e precisamente, identificativi, amministrativi, contabili e fiscali, commerciali, eventualmente informatici, direttamente riferiti al fornitore o, per i dati essenzialmente identificativi ed informatici, agli altri interessati (quali collaboratori, dipendenti, referenti, etc.) da questi comunicati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il titolare e in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento inoltre può trattare dati giudiziari (es. condanne penali, reati, misure di sicurezza).

Fonte dei dati: i dati sono stati raccolti presso l'interessato e/o presso altre pubbliche amministrazioni e/o altri enti pubblici (ad esempio, INPS, INAIL, ANAC), e/o presso l'Autorità Giudiziaria.

Nel contesto delle procedure di approvvigionamento digitale, i dati anagrafici e di contatto degli utenti dell'operatore economico e, ove necessario, i dati relativi al tracciamento delle operazioni effettuate degli eventi significativi in

relazione al ciclo di vita del contratto, sono comunicati al Titolare del trattamento da Trentino Digitale S.p.A., gestore della piattaforma Contracta secondo le regole tecniche adottate dall'AgID con determinazione n. 137 del 1 giugno 2023, che la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti e Enti concedenti ai sensi della normativa provinciale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali sono raccolti e trattati per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679, in particolare:

- per gestire la procedura di affidamento secondo la disciplina dettata dal Codice Appalti;
- per adempiere a finalità strumentali e funzionali allo svolgimento del rapporto precontrattuale e/o contrattuale;
- per adempiere alle attività connesse, quali l'archiviazione, la fatturazione, l'elaborazione e la registrazione;
- per l'adempimento di obblighi di legge (ad esempio adempimenti contabili e fiscali), ivi compresa l'esecuzione di comunicazioni alle autorità competenti e agli organi di vigilanza;
- per espletare le procedure di gara di servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici.

Base giuridica del trattamento dei dati per le finalità elencate è riconducibile all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a norma dell'art. 6, paragrafo 1, lett. e) e all'adempimento di obblighi di legge a norma dell'art. 6, paragrafo 1, lett. c).

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda le attività previste da fonte normativa o riconducibili al pubblico interesse. In tutti gli altri casi il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma è necessario all'instaurazione del rapporto contrattuale. Il rifiuto di fornire i dati personali per le finalità sopra indicate comporta pertanto l'impossibilità per la Comunità di concludere il contratto, e se già concluso, di proseguirne l'esecuzione.

Modalità di trattamento dei dati: i dati raccolti o trasmessi alla Comunità vengono trattati con sistemi informatici (ad es., la piattaforma Contracta) e/o manuali attraverso procedure e strumenti adeguati a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza, come previsto dalla normativa. Il trattamento è effettuato, esclusivamente per le finalità sopra indicate, da personale specificamente autorizzato in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio.

È comunque esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Comunicazione e diffusione dei dati a terzi e trasferimento dei dati fuori dall'unione europea: i dati forniti sono comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina dettata in materia di contratti pubblici e sono oggetto di pubblicazione sul sito internet della Comunità territoriale della val di Fiemme, sezione "Amministrazione trasparente", e/o sul sito dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Provincia autonoma di Trento, per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza (legge 190/2012 e d.lgs 33/2013 e s.m.i.) Al di fuori di questa ipotesi, i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Esclusivamente per le finalità di cui sopra, i dati possono essere trattati da:

- collaboratori, dipendenti e fornitori del Titolare, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali inerenti al servizio oggetto del contratto;
- consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono la Comunità nello svolgimento delle attività;
- istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione del contratto;
- subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del contratto con il Titolare, in qualità di responsabili esterni del trattamento;
- enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di titolari autonomi del trattamento;

nel contesto delle procedure di approvvigionamento digitale, Trentino Digitale S.p.A. opera per conto del Titolare in qualità di responsabile del trattamento, con funzioni di amministratore di sistema, per tutti i dati personali trattati per la specifica finalità di espletamento della procedura tramite la piattaforma Contracta.

Durata del trattamento e periodo di conservazione: la conservazione dei dati avviene secondo la disciplina dettata dall'art. 44 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005), tramite il Polo archivistico regionale dell'Emilia-Romagna – ParER.

Nel contesto delle procedure di approvvigionamento digitale, Trentino Digitale S.p.A. conserva i dati personali degli operatori economici partecipanti per tutta la durata del procedimento e per il periodo successivo alla conclusione del procedimento fino al decorso dei termini di decadenza o prescrizione dei ricorsi ed azioni connesse al procedimento

stesso, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. I dati personali delle persone fisiche attinenti all'operatore economico aggiudicatario sono invece conservati per tutta la durata del contratto di approvvigionamento e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato: in qualsiasi momento Lei potrà rivolgendosi direttamente all'Ufficio privacy della Comunità (e-mail: info@comunitavaldifiemme.tn.it) per:

- esercitare il diritto di accesso nelle modalità di cui all'art. 15 del GDPR e per richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali;
- richiederne la fonte;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Suoi dati personali trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei Suoi dati personali;
- aggiornare, correggere o integrare i Suoi dati personali;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati personali;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne sussistano i presupposti (nel merito le informazioni sono disponibili su www.garanteprivacy.it).

Modifiche e aggiornamenti: la presente informativa può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni, anche quale conseguenza dell'aggiornamento della normativa applicabile alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del procedimento di scelta del contraente

Dott.ssa Luisa Degiampietro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005.